



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
TERZA SEZIONE CIVILE

Nella procedura esecutiva avente n. 59/2020 R.G.E.,

il Giudice

letta l'istanza *ex art. 624 bis c.p.c.* depositata dai creditori in causa;

rilevata la tempestività di tale richiesta;

ritenuto che il debitore, su sua richiesta, potrà essere sentito sull'istanza di sospensione, presumendo, allo stato, che egli non abbia osservazioni;

DISPONE

la sospensione della procedura esecutiva fino alla data del 9.2.2024;

DISPONE

che, nei casi di cui all'art. 490, c. 2, c.p.c., nei cinque giorni successivi al deposito del presente provvedimento lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito *internet* sul quale è pubblicata la relazione di stima;

AVVISA

- che la sospensione della procedura può essere disposta solo per una volta;
- che l'ordinanza è revocabile in qualunque momento su richiesta del creditore e sentito il debitore;
- che, entro dieci giorni dalla scadenza del termine, la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire e che, in caso contrario, verrà disposta d'ufficio l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630, c. 2, c.p.c.;

NOMINA

in sostituzione del custode già nominato, che provvederà a depositare nota delle competenze già maturate, il debitore esecutato;



DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato all'esperto – perché interrompa le operazioni di stima depositando comunque nota delle competenze maturate alla data della comunicazione, ove non ancora liquidate – nonché al custode;

DISPONE

che il professionista (custode o delegato), qualora fosse già stato aperto un conto corrente intestato alla procedura, provveda a chiudere detto conto in conformità a quanto indicato dal Giudice dell'Esecuzione, depositando entro sette giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento un **rapporto riepilogativo finale delle attività svolte**, allegandovi la prova dei pagamenti compiuti, nonché gli estratti conto bancari;

DISPONE

che il professionista, qualora alla scadenza di tale termine residuino talune somme che non si riescono a restituire all'avente diritto, informi immediatamente il Giudice dell'Esecuzione in ordina ai motivi di una simile impossibilità e provveda, su disposizione del Giudice dell'Esecuzione, al versamento del medesimo importo secondo le forme dei depositi giudiziari presso la Cancelleria.

Milano, 09/02/2023

IL GIUDICE
dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA

